



Comune di TORINO DI SANGRO

c.a.p. 66020

Provincia di Chieti

Tel. 0873.913121 Fax 0873.913175 P.I. 00243570694

Piazza Donato Iezzi, 15 – 66020 Torino di Sangro

PEC protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it

www.comune.torinodisangro.ch.it

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N. 49 DEL 30/05/2025

OGGETTO: Individuazione di aree demaniali marittime in cui è consentito l'accesso degli animali da affezione ai sensi della L.R. 17.04.2014, n. 19.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- nella stagione estiva si intensifica il deprecabile fenomeno dell'abbandono di animali domestici anche a causa delle molte limitazioni e dei numerosi divieti alla circolazione degli animali, soprattutto nelle zone ad alta affluenza turistica;
- la Regione Abruzzo con la legge del 17 aprile 2014 n. 19 ha manifestato la volontà di promuovere e disciplinare la tutela degli animali da affezione, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomini ed animali;
- l'art. 4 comma 5 dell'Ordinanza Balneare Regione Abruzzo approvata con determinazione n. DPC032/93 del 10/04/2025, il quale dispone che l'accesso degli animali di affezione in spiaggia è disciplinato dalla L.R. 17 aprile 2014, n.19;

CONSIDERATO che l'art. 1 della summenzionata Legge Regionale dispone che i Comuni individuino le aree in cui è vietato l'accesso agli animali di affezione quali cani e gatti, con l'obbligo di prevedere almeno un tratto di spiaggia per il quale sia consentito l'accesso di detti animali, secondo le modalità normate dalla legge,

RITENUTO necessario disciplinare, per il periodo estivo la presenza di cani e gatti sulle spiagge, al fine di prevenire problematiche igienico-sanitarie conseguenti alla loro presenza su spiagge affollate;

RITENUTO necessario, nell'ambito del litorale di competenza di questo Comune, individuare le zone in cui sarà consentito l'accesso degli animali di cui sopra in maniera tale da non creare situazioni di contrasto con la corretta gestione ambientale del territorio, nel rispetto dell'esigenza di tutela igienico sanitaria della popolazione;

REPUTATO necessario perimetrare la zona di Viale Costa Verde, tenuto conto che di fronte la Rotonda Ivan Graziani è presente un'area di rinaturalizzazione;

DATO ATTO che con il presente provvedimento non si inibisce dovunque l'accesso alla spiaggia dei cani e gatti in quanto con il presente atto, nelle more di apposita regolamentazione locale, si individuano due tratti di spiaggia destinati alla libera fruizione dei cani e dei gatti, accompagnati dal proprietario o da altro detentore e nel rispetto delle norme di sicurezza che prevedono l'uso del guinzaglio e della museruola;

VISTI i seguenti strumenti urbanistici comunali vigenti:

- Piano Demaniale Comunale (Piano Spiaggia) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 23.02.2008, nonché la relativa variante adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.02.2011;
- Variante Generale al Piano Demaniale Comunale (P.D.C.), adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 04.04.2022 (BURA Ordinario n. 3 del 18.01.2023);

VISTA le allegate planimetrie in cui vengono indicate le aree demaniali marittimi ritenute idonee all'accesso degli animali d'affezione, nelle quali si individuano dei tratti di spiaggia libera del Piano Demaniale Marittimo Comunale, da poter destinare alla libera fruizione dei cani e gatti, accompagnati dal proprietario o da altro detentore e nel rispetto delle norme di sicurezza che prevedono l'uso del guinzaglio e della museruola, e precisamente:

- 1) località Borgata Marina - Viale Costa Verde, area ubicata in prossimità della Rotonda Ivan Graziani (Lato Sud), avente una superficie di mq. 3000 circa (mt. 35 di fronte mare);
- 2) Località Lungomare Le Morge ubicata a circa 130 metri a nord oltre la fine dell'area polivalente del vigente Piano Demaniale Marittimo, avente una superficie di mq. 800 circa (mt. 30 di fronte mare),

PRECISATO che l'accesso e la permanenza degli animali da affezione di cui sopra è subordinato al rispetto delle seguenti norme:

1. il proprietario o il detentore deve munirsi di idonea certificazione sanitaria o del libretto di vaccinazioni;
2. gli animali che non risultano in regola con le vaccinazioni non possono accedere alle zone a loro riservate;
3. è vietato l'accesso ai cani femmina durante il periodo estrale,
4. i proprietari o i detentori di cani non identificabili tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo sono soggetti alle inerenti sanzioni amministrative;
5. nel rispetto della sicurezza e della incolumità dei bagnanti, gli animali possono sostare entro il perimetro dell'ombrellone del proprietario o nelle immediate vicinanze dello stesso;
6. è comunque consentito l'accesso dei cani guida per le esigenze dei non vedenti;
7. è vietata la balneazione degli animali;
8. il proprietario o il detentore dell'animale ne garantisce lo stato di salute e di benessere e ne risponde direttamente;
9. il proprietario o il detentore dell'animale rimuove immediatamente le deiezioni solide e provvede ad aspergere e dilavare quelle liquide con acqua, anche marina.
10. che i detentori devono possedere al momento dell'ingresso in spiaggia degli animali di affezione dei Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali, da esibire su semplice richiesta degli organi di vigilanza,

VISTA la Legge Regionale 17 aprile 2014, n. 19 "Norme per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione";

VISTA la Deliberazione n. 33 del 23.12.2003, con la quale la Giunta Regionale d'Abruzzo ha conferito ai Comuni le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo, con decorrenza 31.01.2004;

VISTA la Legge Regionale 17 dicembre 1997, n. 141 e successive modifiche ed integrazioni, recante "norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di Demanio Marittimo con finalità turistiche e ricreative";

VISTE l'Ordinanza Balneare 2025 - Attività nelle spiagge del litorale Abruzzese, nonché la vigente ordinanza di sicurezza balneare emessa dalla CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto;

RITENUTO che, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, dovere emanare la presente ordinanza;

VALUTATO, altresì, ogni opportuno elemento e per le ragioni giuridiche e di interesse pubblico sopra indicate,

VISTO il vigente "Codice della Navigazione" approvato con R.D. 30.03.1942 n. 327 nel testo in vigore;

VISTO il vigente "Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione" approvato con D.P.R. 15.02.1952 n. 328, nel testo in vigore;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, ad oggetto "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 167;

ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa, **il divieto di condurre o far permanere qualsiasi animale anche se munito di museruola o guinzaglio, sulle spiagge libere del Comune di Torino di Sangro, oltre che all'interno delle strutture ricettive che abbiano adottato misure limitative all'accesso degli animali da affezione, a partire dal 01/06/2025, per tutta la durata della stagione balneare, come definito dall'Ordinanza Balneare Regionale.**

Da tale divieto sono esclusi:

1. i cani guida per i non vedenti ed i cani muniti di brevetto per il salvataggio;
2. l'area in Località Borgata Marina - Viale Costa Verde ubicata in prossimità della Rotonda Ivan Graziani, avente una superficie di mq. 3.000 circa (mt. 35 di fronte mare), come meglio individuata nella allegata planimetria n. 1;
3. l'area in Località Lungomare Le Morge ubicata a circa 130 metri a nord oltre la fine dell'area polivalente del vigente Piano demaniale Marittimo, avente una superficie di mq. 800 circa (mt. 30 di fronte mare), come meglio individuata nella allegata planimetria n. 2;

Nelle aree sopra individuate, l'accesso e la permanenza degli animali da affezione di cui sopra è subordinato al rispetto alle norme elencate in premessa, dal punto 1 al punto 10.

PRECISA

che l'utilizzo di tali aree è **consentito per l'intero periodo di durata della stagione balneare 2025 e successive, dalle ore 9:30 alle ore 18:30**, ovvero nelle fasce orarie riservate alla balneazione.

INFORMA

l'inosservanza della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.vo n° 267/2000 nel testo in vigore.

AVVERTE

Che è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

DISPONE

- A) Il Servizio Tecnico Comunale è incaricato della esatta collocazione della segnaletica.
- B) che copia della presente ordinanza sia affissa a cura del Messo comunale all'Albo Pretorio e pubblicata nell'apposita sezione del sito internet istituzionale "www.comune.torinodisangro.ch.it" e trasmessa, per quanto di competenza:
- all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Chieti;
 - alla Regione Abruzzo – Dip. Turismo – Serv. Politiche Turistiche e Demanio Marittimo;
 - alla Capitaneria di Porto - Guardia Costiera, Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto;
 - alla locale Stazione Carabinieri;
 - al Comando di Polizia Locale del Comune di Torino di Sangro;
 - al Servizio Tecnico Comunale;
 - al Servizio Amministrativo Comunale.

DISPOSIZIONI FINALI

L'Amministrazione Comunale ed i suoi rappresentanti sono sollevati da qualsiasi responsabilità per qualsivoglia danno causato a terzi, derivante dal mancato rispetto della presente ordinanza.

Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato e fatte salve in tal caso le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, sarà punito con le sanzioni previste dal Codice della Navigazione, nonché con le altre sanzioni previste dalla vigente legislazione in materia.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto entro 30 giorni; ovvero
- ricorso al T.A.R. Abruzzo, sez. Pescara, entro 60 giorni; ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.



IL SINDACO

NINO DI FONSO

Nino Di Fonso

ALLEGATO 1 ALL'ORDINANZA SINDACALE N. _____ DEL _____

LEGENDA:

 Confini Concessioni

 Scogliere Esistenti

 Spiagge Libere

 Concessioni stabilimenti balneari stagionali

 Bau Beach (Legge del 17 aprile 2014)

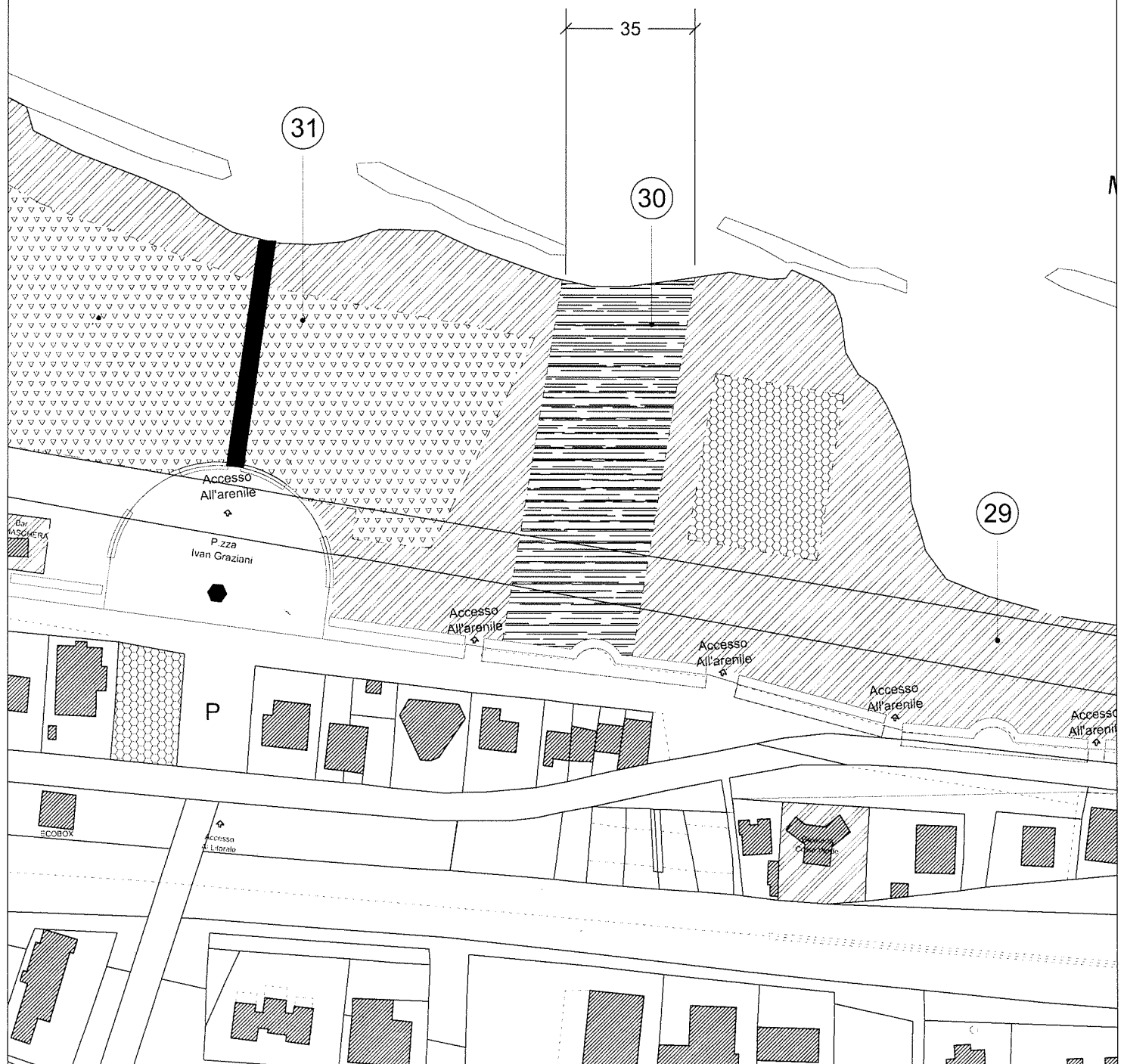
29 Spiaggia libera

30 Bau Beach (Legge del 17 aprile 2014)

31 Rotonda ed area di rinaturalizzazione

32 Spiaggia libera

Bau Beach
(L.R. n. 19 del 17 aprile 2014)



ALLEGATO 2 ALL'ORDINANZA SINDACALE N. _____ DEL _____

LEGENDA:

	Confini Concessioni		Spiaggia libera
	Scogliere Esistenti		Bau Beach (Legge del 17 aprile 2014)
	Spiagge Libere		Spiaggia libera
	Concessioni stabilimenti balneari stagionali		Tratto di concessione da assegnare
	Bau Beach (Legge del 17 aprile 2014)		

